



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2024, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022 dell'**Amministrazione provinciale dell'Aquila**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2023";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza del 6 febbraio 2024, n. 6, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Presidente Stefano Siragusa;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022 dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila (ente con 292.356 abitanti), acquisiti in data 17 ottobre 2023, protocollo n. 4110.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota prot. n. 2492 del 30 gennaio 2024, acquisita con protocollo n. 385 del 31 gennaio 2024, sono stati forniti dall'Ente i chiarimenti richiesti da questa Sezione di controllo in ordine ai dati relativi all'entità del contributo alla finanza pubblica per il 2012, alla determinazione dei fondi Covid nel risultato di amministrazione nonché ai rapporti finanziari in essere al 31 dicembre 2023 con la Regione Abruzzo, in ordine alle funzioni non fondamentali trasferite.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "*organo di garanzia*", una "*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (Corte cost. sent. n. 184 del 2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1 del 2012. In quest'ottica, l'art. 20, comma 2, della l. n. 243 del 2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le "*modalità*"

(casi di attivazione del controllo sui saldi) e le “forme” (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo “modalità” che interessano l’intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell’organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali. In entrambe le fasi, l’oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di amministrazione e la sostenibilità dell’equilibrio di bilancio.

1.2. Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L’odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa prospettiva, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l’attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione*

attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazione n. 23/2023/PRSE, il rendiconto 2021.

2.1. *In primis*, si rileva, nuovamente, l'approvazione in ritardo del rendiconto in esame. Infatti, il documento è stato approvato con delibera consiliare n. 23 del 6 giugno 2023 (scadenza: 30 aprile). Tale criticità era emersa anche negli esercizi precedenti, pertanto, si ribadisce la necessità del rispetto dei termini previsti per legge, sottolineandone l'importanza per una ordinata gestione finanziaria.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce un sintomo della difficoltà ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

2.2. Si evidenzia ulteriormente come il processo di riordino del comparto province nel corso dell'ultimo decennio abbia generato ingenti contributi che gli enti hanno dovuto trasferire allo Stato. Per quanto riguarda la Provincia de L'Aquila, con la citata nota del 30 gennaio 2024, l'Ente ha comunicato che il contributo dovuto per l'anno 2022 è stato pari ad euro 25.353.604.

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo da parte della Sezione ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati dall'Ente.

4. Equilibrio di bilancio

Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità

dell'indebitamento (cfr. Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza per i trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità

dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2022 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	12.831.197	3.369.891	16.201.088
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio	803.050	-	803.050
Risorse vincolate nel bilancio	567.214	3.651.789	4.219.003
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	11.460.933	-281.898	11.179.035
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	2.348.881	-	2.348.881
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	9.112.052	-281.898	8.830.154

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) e le spese (Titoli 1 e 4).

La gestione di parte capitale è positiva per euro 3.369.891 con riferimento al parametro Z1 e negativa per euro 281.898 con riguardo ai parametri Z2 e Z3.

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 20.120.989 di cui euro 4.695.745 per la spesa corrente ed euro 15.425.244 per quella in conto capitale.

Dall'analisi del questionario al rendiconto 2021 si evince che tale avanzo, rispetto all'esercizio precedente, è riferibile:

- per euro 14.584.511 ad avanzo libero e più dettagliatamente per finanziamento di spese di investimento;
- per euro 3.130.525 ad accantonamenti (di cui euro 2.768.325 per "fondo passività potenziali" ed euro 362.200 per "altri fondi");
- per euro 2.405.953 a vincoli (di cui euro 322.562 da legge e principi di bilancio, euro 666.600 da trasferimenti, euro 247.134 da mutui ed euro 1.159.658 da vincoli attribuiti dall'Ente).

Come attestato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, l'Ente, in merito all'aumento della spesa a causa della crisi energetica, ha quantificato le maggiori spese sostenute ed impegnate a valere sul contributo straordinario e sulle risorse del fondo ex art. 106 del d.l. 34 del 2020.

Non si è resa necessaria l'applicazione dell'avanzo libero e delle risorse derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada (limitatamente alla quota incassata a competenza e di effettiva spettanza dell'ente) in base all'art. 13 del d.l. n. 4/2022.

Le maggiori spese sono state quantificate in euro 1.523.046. Per la loro parziale copertura euro 126.569 sono state imputate a valere sul fondo ex articolo 106 del d.l. 34 del 2020 mentre euro 1.123.966 sul contributo straordinario ex articolo 27, comma 2, del d.l. n. 17 del 2022 per euro. Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell'ultimo quadriennio.

5. Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione - *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richiede anche la compilazione di complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a ricomprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente considerato e per l'esercizio in esame è determinato dalle componenti riportate in tabella.

Tabella n. 2 - Risultato e avanzo di amministrazione

	2022
Risultato di amministrazione	107.872.030
Fondo crediti di dubbia esigibilità	9.327.028
Fondo perdite società partecipate	979.846
Fondo debiti fuori bilancio	10.000.000
Fondo rinnovi contrattuali	282.632

OPCM 3808/2009 fondi statali sisma 06.04.2009	4.000.000
Fondo garanzia debiti commerciali	1.453.388
Indennità di fine mandato	4.600
Vincoli derivanti da leggi o principi contabili	5.762.969
Vincoli derivanti da trasferimenti	14.404.575
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.789.583
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	11.953.490
Parte destinata agli investimenti	639.807
Parte disponibile	45.274.112

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2022 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 45.970.215 ed euro 13.849.849).

Bisogna sottolineare che dei suddetti residui attivi e passivi la parte preponderante è allocata nella gestione di parte capitale (rispettivamente euro 27.358.939 sul Titolo 4 di entrata ed euro 7.497.924 sul Titolo 2 di spesa).

Il fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 92.888.742, di cui euro 89.041.834 di parte capitale ed euro 3.846.907 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, dalle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, si evince che è stato costituito per le seguenti casistiche:

- salario accessorio e premiante per euro 1.301.747;
- trasferimenti correnti per euro 171.640;
- incarichi a professionisti legali per euro 143.329;
- altri incarichi per euro 345.999;
- altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente per euro 898.370;
- riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del Principio applicato 4/2 per euro 985.822.

5.1. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che la Provincia:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato euro 496.267 a FCDE una somma pari al 98,55 per cento dei residui mantenuti (euro 503.548 di cui 7.281 relativi alla competenza e 496.267 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";

- con riferimento al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, ha accantonato euro 911.308 a FCDE una somma pari al 51,67 per cento dei residui mantenuti (euro 1.763.693 di cui 815.917 relativi alla competenza e 947.776 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” (accantonati euro 71.615 con residui per euro 91.103 di cui 74.798 relativi ad esercizi precedenti al 2022), la Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” (accantonati euro 23.728 con residui per euro 28.677 di cui 25.408 relativi ad esercizi precedenti al 2022) e la Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” (accantonati euro 815.966 con residui per euro 1.643.913 di cui 847.570 relativi ad esercizi precedenti al 2022).

Sono presenti, inoltre, accantonamenti sul Titolo 2 (euro 7.876.223 con residui per euro 12.749.858 di cui euro 11.354.591 relativi ad esercizi precedenti al 2022) e sul Titolo 4 – Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” (euro 43.230 su un totale di residui sulla tipologia per euro 19.969.919).

Pur prendendo, positivamente, atto di tali accantonamenti, in particolare sul Titolo 2, si invita l'Ente alla verifica dell'esigibilità delle somme accertate ed a predisporre tutte le azioni necessarie all'incasso.

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

In merito alla gestione dei crediti, come osservato recentemente dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 77/2023/PRSP, “è altresì utile rammentare la duplice facoltà che fa capo all'ente in ordine alle poste iscritte a residuo attivo. Qualora l'ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all'art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e la

contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (inter alia, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 60/2021)”. La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa «(...) al responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata», «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso» di «valuta(re) l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale» (Principio contabile 4/2, punto 9.1): l’opzione anzidetta ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell’effettiva consistenza reale e permette, inter alios, di diminuire la probabilità di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria”.

Infatti, il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta solo il 20,29 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre; se si considerano unicamente gli accantonamenti di parte corrente ed i residui allocati nei Titoli 1 e 3, tale valore sale al 61,82 per cento.

L’Ente, nell’esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 99,96 per cento e al 63,74 per cento ed uno a residui pari al 90,78 per cento per il Titolo 1 e al 30,37 per il Titolo 3. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 4,93 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione il 63,69 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2022).

La Sezione, tenuto conto dei riflessi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un’attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità potenziando tutte le procedure necessarie all’incasso delle somme dovute.

5.2. In merito al fondo di garanzia dei debiti commerciali, dalle attestazioni dell’Organo di revisione nel questionario e dai dati estrapolati da BDAP, si prende atto che l’Ente ha proceduto ad accantonare euro 1.453.388 a seguito dell’applicazione della quota del cinque per cento a causa della mancata riduzione del debito commerciale residuo (domanda 32.1 del

questionario al rendiconto 2022, dove si evince anche che nell'esercizio 2021 l'Ente ha prodotto ritardi nei pagamenti tra gli undici e i trenta giorni).

5.3. Con riferimento al fondo perdite società partecipate, l'Organo di revisione ha attestato che: *“l'Ente ha accantonato la somma di euro 979.845,90 quale fondo accantonamento per il 50% delle perdite risultanti dal bilancio d'esercizio della società partecipata Euroservizi spa in liquidazione ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016, precisando che tale accantonamento risulta prudenziale e comprime il margine di spesa dell'Ente, ma non configura potenziale soccorso finanziario; inoltre lo stato di “liquidazione” della società avrebbe consentito di non procedere all'accantonamento”*.

5.4. L'Ente ha accantonato euro 10.000.000 per “fondo debiti fuori bilancio” e dalla relazione tecnica si evince che: *“si procede all'accantonamento fino a concorrenza dell'importo complessivo di €. 10.000.000,00 tenuto conto di eventuali definizioni transattive di posizioni debitorie oltre ai contenziosi in corso”*.

5.5. Dall'analisi dell'allegato a/1, estrapolato da BDAP emerge che l'Ente ha vincolato risorse per Covid pari ad euro 592.364.

A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state indicate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

Nella relazione tecnica al rendiconto viene rappresentato che: *“Nel corso dell'esercizio 2022, con deliberazioni di Consiglio Provinciale nn 51 e 57 è stata applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, relativo ai fondi Covid, pari ad €. 302.562,00, con un utilizzo effettivo di €. 129.131,43 per servizi informatici e maggiori spese energetiche.*

L'andamento dell'esercizio 2022 è stato influenzato, in misura pesante, dal rincaro dei costi per energia elettrica e gas, quale effetto derivato degli eventi bellici tra l'Ucraina e la Russia. Con DL. 4/22 e smi si è data la possibilità agli enti locali di utilizzare le risorse del DL 34/20, confluite in avanzo vincolato al 31.12.2021, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas. A cui, successivamente, si è aggiunto con DL. 17/2022 e smi anche il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati. La Provincia ha avuto un'assegnazione di €. 1.123.965,76 per le maggiori spese derivanti dal confronto tra la spesa registrata nel 2022 con quella dell'esercizio 2019, la cui rendicontazione deve essere inclusa nella certificazione Covid da effettuare entro il 31 maggio pv.

Pertanto ai fini della compilazione della citata certificazione 2022, per quanto riguarda le entrate si rileva una riduzione di gettito consistente, mentre sul lato spesa la verifica delle maggiori e minori spese connesse all'emergenza Covid - 19, si presenta di entità minima (spese sanificazione), a differenza della

maggior spesa per utenze energetiche da certificare nei limiti del ristoro specifico di spesa e dell'avanzo applicato per la stessa finalità.

Il confronto della certificazione, in corso di spedizione, con le risorse ancora disponibili determina una quota da vincolare nel risultato di amministrazione al 31.12.2022 di €. 592.364,26 – fondi DL 34/20 e successivi rifinanziamenti e di €. 124.878,63 – fondi DL 17/22”.

I vincoli al 1° gennaio 2022 pari ad euro 1.800.196; oltre al saldo tra risorse applicate (euro 302.562) e impegni definitivi (euro 129.131), sono stati decurtati anche della somma algebrica negativa tra le minori entrate e maggiori spese risultanti dalla certificazione 2022 per euro 1.078.700 (cfr. nota di riscontro del 30 gennaio 2024).

Tenuto conto delle risultanze della certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

5.6. Circa i vincoli da contrazione di mutui, dal questionario al rendiconto, emerge che tali somme sono relative ad investimenti da effettuarsi nei settori della viabilità e dell'edilizia. Inoltre, per tale vincolo viene dichiarato che *“Al termine dell'operazione di ricognizione delle posizioni con definizione delle disponibilità si valuteranno gli investimenti da attivare”.*

6. Gestione di cassa

L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa di euro 168.640.406.

La cassa vincolata presenta una consistenza di euro 64.302.108 e dalla relazione dell'Organo di revisione emerge che: *“In particolare, al 31/12/2022 risulta una giacenza di cassa vincolata per fondi PNRR-PNC pari ad € 2.256.707,32.”.*

L'Ente non è ricorso all'anticipazione di tesoreria né a quelle di liquidità.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere di 3,21 giorni.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2022, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 490.115 con 317 imprese creditrici.

7. Aggiornamento sulla situazione successiva alla legge n. 56 del 2014

Con nota istruttoria è stato chiesto all'Ente un aggiornamento, alla data del 31 dicembre 2023, sui rimborsi dovuti dalla Regione Abruzzo a seguito dell'emanazione della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Fermo restando quanto riportato nella precedente deliberazione n. 23/2023/PRSE di questa Sezione di controllo, sono indicati, di seguito, i crediti vantati dalla Provincia nei confronti della Regione, secondo i dati forniti con riscontro istruttorio.

Tabella n. 3 – Crediti vantati per legge n. 56 del 2014

Funzione	Somma residua
Esercizio funzioni non fondamentali ex LR 32/2015 anni 2015 -2016 – Regione Abruzzo – DGR 836/2017 accordo bonario per rimborso spese sostenute	1.885.395
Gestione dei servizi di trasporto ed assistenza scolastica qualificata alunni svantaggiati – rimborsi regione Abruzzo ex LR 78/78	1.435.081
Spese di funzionamento uffici funzioni non fondamentali recupero Regione Abruzzo	294.693
Esercizio attività di vigilanza e controllo (L.R. 32/15 art. 3) – accordo 6.9.16. Rimborso spese di funzionamento	161.621
L. 205/2017 comma 793 e ss – Personale centri per l’impiego e politiche attive del lavoro – rimborso spesa competenze stipendiali	31.366
Avvalimento personale servizio Polizia provinciale – Rimborso competenze stipendiali – anno 2023	746.065
TOTALE	4.554.222

Rispetto all’aggiornamento fornito al 31 dicembre 2022, si prende atto che sono stati movimentati esclusivamente i rimborsi collegati all’avvalimento del personale della Polizia provinciale.

Si raccomanda un costante monitoraggio di tali partite con l’adozione di tutte le azioni volte alla tutela del credito vantato.

8. Organismi partecipati

L’Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio provinciale n. 51 del 5 dicembre 2023 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2022, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall’Ente sono le seguenti:

Tabella n. 4 – Partecipazioni

	Quota	Partecipazione	Note
Euroservizi.Prov.Aq. s.p.a.	100%	Diretta	In liquidazione
GAL Gran Sasso Velino s.c.c.p.a.	4,21%	Diretta	
GAL Abruzzo Italico Alto Sangro	3,40%	Diretta	
Borghi Autentici Appennino d’Abruzzo s.r.l.	3,91%	Diretta	In liquidazione
Consorzio Patto territoriale della Marsica	16,66%	Diretta	

Fondazione Istituto Tecnico Superiore efficienza energetica L'Aquila	10%	Diretta	
---	-----	---------	--

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale e relazione tecnica sulla gestione.

Dall'analisi della relazione tecnica al rendiconto emerge la presenza di partecipazioni nel Consorzio Patto territoriale della Marsica e nella Fondazione Istituto Tecnico Superiore efficienza energetica L'Aquila. Tale informazione non risulta nella delibera di revisione periodica delle partecipazioni. Si invita all'inserimento di tali partecipazioni nell'atto di ricognizione annuale.

In merito ad Euroservizi.Prov.Aq. s.p.a., con la precedente deliberazione di questa Sezione era stato preso atto che: *“in data 10 novembre 2021, con repertorio n. 58637, è stato formalizzato il trasferimento del ramo d'azienda della Euroservizi.Prov.Aq s.p.a., con successiva ratifica dell'assemblea in data 23 novembre 2021, alla Abruzzo Engineering s.p.a.”*.

Inoltre, come rappresentato dall'Ente nella delibera n. 51 del 2023 *“per la società in house «Euroservizi.Prov.Aq s.p.a.» in liquidazione dal 21.11.2017 è tuttora in corso la liquidazione e il contenzioso avviato da tempo nei confronti della Regione Abruzzo, volto ad ottenere dalla Regione stessa l'adempimento dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione dell'accordo, avvenuta in data 28.02.2016. L'accordo citato, approvato con deliberazione di G.R. n° 144 del 04.03.2016, pubblicato sul BURA Regione Abruzzo - Speciale n° 49, sulla base della L.R. n° 32/2015, in attuazione della L.56/2014, stabiliva l'obbligo, da parte della Regione Abruzzo di acquisire l'intero pacchetto azionario della Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. da effettuarsi entro la data del 30.06.2016, termine disatteso da parte della Regione Abruzzo che non ha ottemperato a quanto previsto dall'accordo stesso”*.

In data 3 maggio 2021 l'Ente provvedeva *“alla notifica del Ricorso N.R.G. 170/2021 proposto dalla Provincia dell'Aquila contro la Regione Abruzzo per l'inadempimento di quest'ultima alla obbligazione assunta nei confronti della Provincia in virtù dell'accordo sottoscritto il 18.02.2016 – obbligo da parte della Regione Abruzzo di acquisire l'intero pacchetto azionario della Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. - nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Provincia dell'Aquila per effetto dell'inadempimento stesso”*. Successivamente *“in data 13.04.2023 è stata pubblicata la sentenza del TAR Abruzzo n° 200/2023 - R.G. N° 170/2021 Regione Abruzzo/Provincia dell'Aquila con la quale è stato respinto il ricorso e la relativa richiesta risarcitoria ritenendo insussistente il contestato inadempimento della Regione Abruzzo”,* pertanto, *“avverso la suddetta sentenza del T.A.R. Abruzzo n° 200/2023 è stato proposto appello al Consiglio di Stato iscritto al N.R.G. 7925/2023”*.

Anche la società Borghi Autentici Appennino d'Abruzzo s.r.l. risulta posta in liquidazione, a far data dell'8 ottobre 2013.

8.1. Come già rilevato in precedenza, la società Euroservizi.Prov.Aq. s.p.a. presenta gli esiti d'esercizio in perdita. Nell'anno 2022 il risultato è stato negativo per euro 81.588 (in calo rispetto al biennio 2020 – 2021 con perdite, rispettivamente, di euro 283.268 ed euro 303.732). Anche il GAL Gran Sasso Velino s.c.c.p.a. presenta una nuova perdita d'esercizio, seppur di importo esiguo (euro 2.826).

Parimenti il Consorzio Patto Territoriale della Marsica presenta una perdita d'esercizio, che è pari a 2.022 euro (cfr. relazione tecnica al rendiconto).

L'Ente ha provveduto, per la situazione di Euroservizi.Prov.Aq. s.p.a., ad accantonare euro 979.846 a titolo di fondo perdite società partecipate *“precisando che tale accantonamento risulta prudentiale e comprime il margine di spesa dell'Ente, ma non configura potenziale soccorso finanziario; inoltre lo stato di “liquidazione” della società avrebbe consentito di non procedere all'accantonamento”* (cfr. relazione al rendiconto dell'Organo di revisione).

Dallo stesso documento si prende atto che: *“Nel caso specifico della Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. in liquidazione la perdita è stata determinata dal grave ritardo/inadempimento della regione Abruzzo in merito al trasferimento della Società disposto dalla L.56/2014 relativo il riordino delle funzioni delle Province. In effetti il trasferimento del ramo d'azienda della società si è perfezionato solo in data 10.11.2021 con atto Notaio Vittorio Altiero rep.58637, trascritto al Registro Imprese Camera di Commercio Gran sasso D'Italia in data 16.11.2021, ratificato nell'assemblea della società in data 23.11.2021, rispetto all'accordo sottoscritto tra Provincia e Regione Abruzzo, che fissava il termine di 3 mesi a far data dal 18.02.2016. Lo stesso accordo è stato pubblicato sul BURA n° 49 Speciale del 30.03.2016. Pertanto la perdita determinata, come scritto nella nota rilasciata dal dirigente competente, è stata oggetto di richiesta di rimborso da parte della Provincia alla Regione Abruzzo, per la quale è stato attivato un giudizio di fronte al TAR AQ n° 170/21 r.g. con richiesta di restituzione della somma di € 935.000,00 oltre oneri successivi alla data della richiesta. Il TAR si è pronunciato a sfavore dell'Ente che sta procedendo ad adire il Consiglio di Stato”*.

8.2. L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente Provincia e gli organismi partecipati, ha *“verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati”*. Nel questionario al rendiconto viene attestata l'assenza di casi di mancata conciliazione.

9. Debiti fuori bilancio

In base alle informazioni estrapolate dalla relazione dell'Organo di revisione e dallo specifico questionario (prot. n. 270 del 1° febbraio 2024), l'Ente risulta aver riconosciuto debiti fuori

bilancio per euro 2.893.350, di cui euro 2.247.976 per sentenze esecutive ed euro 645.374 per acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa.

Da quanto attestato dall'Organo di revisione, i relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi del comma 5, dell'articolo 23, della legge n. 289 del 2002.

Dalla relazione al rendiconto emerge, inoltre, che: *“l'Ente ha provveduto nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per € 2.893.350,50 con le seguenti deliberazioni di Consiglio Provinciale:*

- n. 7 del 12.04.2022; - n. 8 del 12.04.2022; - n. 9 del 12.04.2022; - n. 10 del 12.04.2022; - n. 11 del 12.04.2022; - n. 27 del 09.08.2022; - n. 28 del 09.08.2022; - n. 29 del 09.08.2022; - n. 30 del 09.08.2022; - n. 42 del 29.09.2022; - n. 48 del 22.11.2022; - n. 49 del 22.11.2022; - n. 55 del 30.11.2022; - n. 62 del 30.11.2022;

Si richiamano, anche in questa sede, tutte le osservazioni già formulate da questa Sezione di controllo con la precedente propria deliberazione citata, in merito alla presenza di debiti fuori bilancio.

10. Attuazione del PNRR

La Sezione Autonomie di questa Corte ha avuto, anche di recente, modo di ribadire che *“come per il pregresso esercizio finanziario, anche la gestione dei prossimi sarà caratterizzata dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con significative sollecitazioni sulle strutture organizzative degli enti locali, sovente inadeguate e sottodimensionate, chiamate alla complessa programmazione, gestione e rendicontazione di ingenti quantità di risorse di parte capitale. Per altro sul versante della spesa corrente, possono concretizzarsi possibili ricadute negative sotto il profilo della sostenibilità finanziaria degli interventi che, una volta a regime, generano incrementi di spesa corrente. [...] È utile rammentare inoltre che le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa; di qui la connessa possibilità di accedere alle anticipazioni del 10% dei trasferimenti ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 152/2021 e, in casi eccezionali, anche per percentuali superiori al 10%, ai sensi della Circolare MEF/RGS n. 19 del 27 aprile 2023”* (cfr. Linee guida, cit., approvate con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Anche tramite il corretto utilizzo del sistema informatico ReGis, di cui all'art. 1, c. 1043 della l. 30 dicembre 2020, n. 178, gli enti locali sono responsabili dell'attuazione dei progetti, in quanto, come previsto dal predetto comma, *“le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di*

interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico".

Ne consegue che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, gli Enti territoriali ed i loro organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria debbano accendere appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, così come previsto dall'art. 3, c. 3 del d.m. 11 ottobre 2021, nonché, per quanto attiene alla gestione di cassa, vincolare le relative risorse presenti in tesoreria.

10.1. Dall'esame della tabella relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe in data 30 luglio 2023, prot. n. 2970, l'Ente alla data del 30 giugno 2023 risulta soggetto attuatore unico di quarantatré progetti per un costo complessivo previsto pari ad euro 19.208.269.

Di questi:

- uno è relativo alla Missione 1 - Componente 1, per un costo di euro 14.000;
- sedici sono relativi alla Missione 4 - Componente 1, per un costo di euro 11.492.319;
- ventisei sono relativi alla Missione 5 - Componente 3, per un costo di euro 7.701.950.

Dei quarantatré progetti inseriti in tabella, trentacinque risultano "attivi", tre in "chiuso", mentre cinque in "altro" e nello specifico "*Intervento ulteriore indicato al Ministero senza vincolo di finanziamento (art. 6 co. 1 DM MIMS n. 394 del 13 Ottobre 2021)*".

11. Ulteriori profili di esame

11.1. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

11.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente non ha rispettato il parametro "*debiti riconosciuti e finanziati*". Infatti, a fronte di un limite normativo dell'1 per cento, il valore registrato è stato pari al 4,38 per cento.

11.3. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, ha rilevato la mancata completa valutazione dei beni patrimoniali in quanto "*l'ente risente ancora dei postumi del terremoto 2009 ed alcuni beni patrimoniali sono ancora in corso di ricostruzione*". Tale criticità era emersa anche nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione.

11.4. Facendo seguito alle precedenti pronunce, si prende atto che non risulta sul sito istituzionale un regolamento di contabilità aggiornato.

12. Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

Da ultimo, considerato che l'eventuale adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare in sede istruttoria l'attuale riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, nonché, come sopra ricordato, l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 31 gennaio 2024, relativa ai dati al 31 dicembre 2023, emerge, dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide", un fondo di cassa per euro 180.512.807, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 168.640.406), a seguito dell'incasso di reversali per euro 88.330.646 e al pagamento di mandati per euro 76.458.245.

Si rileva, infine, nel prospetto, la presenza di "*oversam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*" per euro 15.569. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio della riscossione dei crediti vantati nei confronti della Regione;
- al potenziamento delle azioni necessarie per la riscossione dei crediti vetusti, monitorando la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi nonché al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al monitoraggio dell'attività delle società partecipate, adoperandosi in maniera attiva per la dismissione di quelle non ritenute strategiche.
- a vigilare sulle procedure di cui all'articolo 183 del Tuel, al fine di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Provincia affinché ne dia comunicazione al Consiglio e all'Organo di revisione dell'Amministrazione provinciale di L'Aquila.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Presidente estensore

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO